



*A tutte le Aziende Clienti*

**DAL 12 MARZO SOLO DIMISSIONI ON LINE CON VERIFICA  
DELLA DTL**

**Importante nuova operatività!**

**BREVE RIEPILOGO DELLA NORMATIVA**

---

**Sottotitolo ... ci hanno burocratizzato anche questo**

Si comunica a tutte le aziende Clienti e agli uffici HR che, a decorrere **dal 12 marzo 2016**, vengono ridisegnate le modalità con cui il lavoratore deve rassegnare le dimissioni volontarie ma soprattutto che il Datore di Lavoro non potrà più accettare le dimissioni dei propri collaboratori solo su carta semplice, pena ... **l'inefficacia delle stesse**.

A partire dal prossimo 12 marzo 2016 dunque, il lavoratore dovrà **obbligatoriamente** rassegnare le dimissioni **su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro**, che dovranno essere **trasmessi al datore di lavoro via Pec e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente**, con le modalità individuate con il decreto ministeriale 15 dicembre 2015.

Le novità non si applicano:

- al lavoro domestico;
- nel caso in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengano in una sede protetta (ad esempio sindacati o DTL) o avanti alle commissioni di certificazione;
- nei casi di risoluzione consensuale del rapporto o richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino o nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi 3 anni decorrenti dalle comunicazioni della proposta di incontro con il minore adottando o dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento, **casi per i quali è ancora richiesta la convalida del servizio ispettivo del Ministero del Lavoro** competente per territorio.

Dal 12 marzo quindi i lavoratori non potranno rassegnare più le dimissioni su carta semplice come è stato fatto fino ad oggi ma dovranno procedere compilando il modello telematico predisposto dal Ministero esclusivamente on line che poi verrà spedito automaticamente al datore di lavoro esclusivamente all'indirizzo PEC.



**Il lavoratore può procedere autonomamente e quindi dovrà:**

1. richiedere, se ancora non in suo possesso, il codice Pin Inps all'Istituto;
2. creare un'utenza, se ancora non in suo possesso, per l'accesso al portale ClicLavoro;
3. accedere in autonomia, tramite il portale lavoro.gov.it, al *form on-line* per la trasmissione della comunicazione alla pagina di ricerca e selezione di una comunicazione;
4. compilare il *form* (che per i rapporti decorrenti dal 2008 sarà in parte precompilato);
5. trasmettere il modulo al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente.

**In alternativa il lavoratore potrà farsi assistere esclusivamente dai soggetti abilitati ovvero da Patronati, Organizzazioni sindacali, enti bilaterali, Commissioni certificatrici di contratti provinciali recandosi presso la loro sede** (in questo caso non servono né il Pin dell'Inps né l'utenza ClicLavoro) e dovrà:

1. accedere, con l'assistenza del soggetto, tramite il portale lavoro.gov.it, al *form on-line* per la trasmissione della comunicazione alla pagina di ricerca e selezione di una comunicazione;
2. far compilare il *form* (che per i rapporti decorrenti dal 2008, sarà in parte precompilato);
- ~~3.~~ far apporre la firma digitale del modulo prodotto;
4. far trasmettere al soggetto abilitato il modulo al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente.

Il lavoratore potrà revocare le proprie dimissioni **esclusivamente entro sette giorni dalla data di invio delle stesse**. La comunicazione di revoca delle dimissioni dovrà essere trasmessa al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro Provinciale sempre ed esclusivamente attraverso il sistema telematico con le quali erano state predisposte le dimissioni.

**Dal 12 marzo 2016, pertanto, non sarà più possibile provvedere alla cessazione del rapporto con le sole dimissioni in forma cartacea, ma dovremo ricevere il modulo informatico che il lavoratore ha provveduto ad inviare all'azienda a mezzo posta elettronica certificata.**

Con un semplice CTRL + CLIC qui di seguito potrete verificare il *fac-simile* del [modulo telematico](#) che da una prima lettura sembra non dare altre possibilità al lavoratore che dare le dimissioni nel rispetto del preavviso contrattuale che dovrà, di fatto, essere sempre prestato in quanto il modello Ministeriale indica esclusivamente da quando decorrono le dimissioni e non la data di efficacia ovvero di termine effettivo del rapporto di lavoro... ne vedremo delle belle ancora una volta, sempre sperando che il Legislatore torni sui suoi passi e annulli un ulteriore adempimento inutile e oneroso in quanto, la norma precisa che:

**l'alterazione dei moduli ricevuti, eccezion fatta nei casi in cui si manifesti reato, è punito con sanzione amministrativa da Euro 5.000,00 a euro 30.000,00, irrogata dalla Direzione Territoriale del Lavoro nel caso di accertamento dell'infrazione.**

Di seguito abbiamo predisposto un comunicato per i lavoratori da consegnare con le prossime buste di paga o da esporre in bacheca.

I nostri uffici rimangono a disposizione per ogni necessità di assistenza.



**A tutti i Lavoratori**

**Oggetto: NUOVA MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE DIMISSIONI E DELLE  
RISOLUZIONI CONSENSUALI DEL RAPPORTO DI LAVORO**

Si comunica che, a decorrere **dal 12 marzo 2016**, il lavoratore dovrà **obbligatoriamente** rassegnare le dimissioni o acconsentire a una risoluzione consensuale del rapporto tramite una procedura telematica (art.26, D.Lgs. n.151/15) su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro, trasmessi al datore di lavoro via Pec e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente, con le modalità individuate con il decreto ministeriale 15 dicembre 2015.

A tal fine il lavoratore potrà procedere in autonomia o rivolgersi ai soggetti abilitati.

Le novità non si applicano:

nel caso in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengano in una sede protetta (ad esempio sindacati o DTL) o avanti alle commissioni di certificazione;

nei casi di risoluzione consensuale del rapporto o richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino o nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi 3 anni decorrenti dalle comunicazioni della proposta di incontro con il minore adottando o dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento, casi per i quali è ancora **richiesta la convalida del servizio ispettivo del Ministero del Lavoro** competente per territorio.

Di seguito si riepilogano sinteticamente per vostra utilità le indicazioni operative.

**Lavoratore non assistito da soggetti abilitati**

Il lavoratore non assistito da soggetto abilitato dovrà:

richiedere, se ancora non in suo possesso, il codice Pin Inps all'Istituto;

creare un'utenza, se ancora non in suo possesso, per l'accesso al portale ClicLavoro;

accedere in autonomia, tramite il portale lavoro.gov.it, al *form on-line* per la trasmissione della comunicazione alla pagina di ricerca e selezione di una comunicazione;

compilare il *form* (che per i rapporti decorrenti dal 2008 sarà in parte precompilato);

trasmettere il modulo al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente.

**Lavoratore assistito da soggetti abilitati (Patronati, Organizzazioni Sindacali, Enti Bilaterali)**

Il lavoratore assistito da soggetto abilitato dovrà:

recarsi da un soggetto abilitato (in questo caso non servono né il Pin dell'Inps né l'utenza ClicLavoro);

accedere, con l'assistenza del soggetto, tramite il portale lavoro.gov.it, al *form on-line* per la trasmissione della comunicazione alla pagina di ricerca e selezione di una comunicazione;

far compilare il *form* (che per i rapporti decorrenti dal 2008, sarà in parte precompilato);

far apporre la firma digitale del modulo prodotto;

far trasmettere al soggetto abilitato il modulo al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente.

Presso gli uffici sono disponibili il *fac-simile* del [modulo telematico](#) ed eventuali maggiori informazioni.



**Dal 12 marzo 2016, pertanto, non sarà più possibile provvedere alla cessazione del rapporto con le sole dimissioni in forma cartacea, ma dovremo ricevere il modulo informatico che voi avrete provveduto ad inviare.**

Vi invitiamo pertanto a voler osservare le nuove disposizioni che entreranno in vigore.

Si ringrazia per la collaborazione.